



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO “INNOVA.LUPPOLO”**

(ex art. 15 della Legge 241/90)

TRA

il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (C.F. 97099470581), di seguito denominato anche solo “Ministero”, con sede in Roma Via XX Settembre n. 20, rappresentato dal Dott. Pietro Gasparri, Dirigente dell'Ufficio PQAI II, nato a Roma (RM) il 4 settembre 1961, Codice Fiscale GSPPTR61P04H501A, domiciliato per la funzione presso la sede del Ministero in Via XX Settembre n. 20, 00187 - Roma - delegato alla stipula con Direttiva Direttoriale PQAI n. 19899 del 19 marzo 2019, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio il 22 marzo 2019 al n. 142, (Allegato 1);

E

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito “CREA”, con C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008, con sede in Roma Via Po n. 14, rappresentato dal Cons. Gian Luca Calvi nominato Commissario straordinario del CREA con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 6

maggio 2019 al n. 881, rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2019 *"per ulteriori sei mesi e comunque non oltre la nomina degli organi di amministrazione"* e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Roma (**Allegato 2**).

PREMESSO CHE

a) Il Ministero elabora e coordina le linee della politica agricola, agroalimentare, forestale e per la pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale attraverso l'imprescindibile strumento della ricerca. A tal fine, promuove protocolli di cooperazione con enti di ricerca, in particolare il CREA, ed istituti di formazione;

b) il Ministero ha tra i suoi obiettivi la promozione di progetti di ricerca applicata volti a sviluppare le filiere produttive minori nazionali quali il settore del luppolo, qualificatosi come una tra le più interessanti dal punto di vista economico e sociale, sia per la crescente richiesta del mondo brassicolo artigianale, sia perché recentemente introdotta nell'elenco delle specie officinali e che per tali motivi necessita di programmi di sperimentazioni utili ad acquisire conoscenze di base e tecnologiche per un pronto trasferimento agli operatori di filiera.

Al settore luppolicolo è oggi inoltre riconosciuto un ruolo di valorizzazione del settore brassicolo artigianale, grazie alla riconosciuta capacità di trasferire al prodotto finale aromi espressione del territorio per la promozione di birre 100% Made in Italy;

c) il rafforzamento della ricerca rappresenta un'importante opportunità di crescita per una filiera giovane per la quale la richiesta di innovazione

scientifico e supporto tecnico è molto forte e dove il trasferimento dell'innovazione al mondo agricolo rappresenta una delle condizioni essenziali per aumentare la competitività del settore brassicolo e migliorarne la sostenibilità ambientale;

d) il Ministero intende potenziare la produzione luppolica italiana dando visibilità al settore e valorizzando, nel contempo, la funzione sociale che tale comparto può assumere nelle aree interne, favorendo il recupero e il mantenimento di aree rurali svantaggiate;

e) il Ministero, al fine di sostenere la più ampia divulgazione della ricerca scientifica riguardo la filiera luppolica nazionale, ha deciso di realizzare un progetto scientifico sul consolidamento dei risultati ottenuti dalla precedente sperimentazione LUPPOLO.IT e di proporre soluzioni tecnologiche innovative che mirino a migliorare la sostenibilità e la competitività dell'intera filiera brassicola artigianale, secondo quanto riportato all'art. 36 della Legge n. 154 del 28 luglio 2016

f) il Ministero, stante il carattere sociale e la natura di interesse pubblico del progetto di divulgazione ed applicazione della ricerca, ha ritenuto di assumerne direttamente l'attuazione avvalendosi, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, della collaborazione istituzionale di Enti posti sotto la propria diretta vigilanza, i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, risultano portatori di interessi comuni e già svolgono attività negli stessi settori oggetto dell'intervento, e in particolare di avvalersi del CREA, istituito con D.lgs. n. 454 del 29 ottobre 1999, recante riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura a norma dell'articolo 11, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della

legge 23 dicembre 2014 n. 190, il quale attribuisce al CREA la natura di persona giuridica di diritto pubblico;

g) il CREA è il principale Ente di ricerca italiano avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico, nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

h) il CREA ha, tra le proprie attività statutarie, lo sviluppo di azioni di innovazione tecnologica nei settori produttivi e di ricerca scientifica, il supporto e l'assistenza tecnico-scientifica e la consulenza ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, la divulgazione scientifica e l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca;

i) il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei centri di ricerca in cui è articolato ed in particolare il Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) sede di Roma ha coordinato il precedente progetto LUPPOLO.IT;

l) il Ministero, con nota n. 72509 del 17 ottobre 2019, ha invitato il CREA, in ragione della propria competenza istituzionale, nonché, delle pregresse esperienze acquisite, a svolgere attività di sperimentazione, che permetta di consolidare e implementare le conoscenze acquisite con il progetto LUPPOLO.IT, precedentemente finanziato con DM 96732 del 28 dicembre 2016 sulle tematiche inerenti la filiera luppolicola e a presentare una proposta progettuale esecutiva/operativa dettagliata corredata da un preventivo dei costi e dal calendario di realizzazione delle attività programmate;

m) il CREA, con la nota n. 55960 del 20 dicembre 2019 ha inviato al Ministero la proposta progettuale di ricerca relativa alla divulgazione scientifica della filiera florovivaistica italiana denominata “*INNOVAzioni sostenibili per la LUPPOLicOltura – INNOVALUPPOLO*”, in attuazione delle linee di indirizzo fornite dal Ministero, comprensiva dell’analisi delle spese vive per un importo pari a Euro 110.000,00 (centodiecimila/00), **(Allegato 3)**;

n) il Ministero, con Decreto 22 gennaio 2020, n. 4645, ha nominato una Commissione tecnica avente il compito di effettuare la valutazione della proposta progettuale di ricerca relativa alla divulgazione scientifica presentata dal CREA;

o) la suddetta Commissione con verbale del 27 gennaio 2020, prot. n. 5505, ha espresso parere favorevole in merito alla fattibilità della proposta progettuale;

p) l’art. 2, comma 2, dello Statuto del CREA prevede che “*per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell’ordinamento vigente*”;

q) l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

r) in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI ALLEGATI

Le premesse sopra riportate e gli allegati in esse richiamate formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo è finalizzato a regolamentare la collaborazione tra il Ministero ed il CREA per la realizzazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del Progetto di ricerca scientifica sulla luppolicoltura italiana che permetta di consolidare e implementare le conoscenze acquisite con il progetto LUPPOLO.IT, denominato: "*INNOVAzioni sostenibili per la LUPPOLicOltura – INNOVA.LUPPOLO*", le cui modalità attuative sono descritte nel progetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 3 - FINALITA'

Il Progetto ha lo scopo di: assicurare il mantenimento, il potenziamento e la valorizzazione dei risultati raggiunti con il precedente progetto e al contempo proporre soluzioni innovative e sostenibili per il settore, in grado di dare una risposta alle criticità evidenziate nella scorsa sperimentazione. Inoltre, il progetto elaborerà ed approfondirà le dinamiche socio-economiche della filiera al fine di contribuire all'individuazione di una strategia di sviluppo del settore a supporto della PAC post 2020.

ART. 4 - IMPEGNI DELLE PARTI

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione del Progetto oggetto dell'accordo, le parti si impegnano vicendevolmente a:

- fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;
- garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'esecuzione delle attività;
- rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale ad esse imputabili;
- dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni ed agli orientamenti nazionali e comunitari di riferimento.

Il Ministero si impegna a:

- rimborsare i costi sostenuti dal CREA come specificati nel Progetto;
- assicurare ogni collaborazione in fase di espletamento delle attività progettuali degli addetti ai lavori;
- costituire l'interfaccia con gli stakeholders istituzionali, coordinandoli anche nell'ambito del Tavolo tecnico del settore del luppolo.

Il CREA si impegna a:

- dare attuazione al Progetto in linea con le finalità descritte, assicurando il proprio contributo tecnico, scientifico ed informativo, servendosi delle proprie strutture presenti sul territorio nazionale e avvalendosi di personale altamente specializzato sui temi riguardanti il Progetto al fine di garantire l'efficace ed efficiente realizzazione dello stesso;
- favorire la diffusione del progetto sul territorio;
- inviare, alla conclusione delle attività oggetto dell'accordo, una relazione tecnico scientifica sull'intero progetto e sui risultati complessivi raggiunti,

corredata dalla rendicontazione contabile e analitica dei costi sostenuti e documentati così come previsto nel successivo articolato.

Il CREA assume la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica per la realizzazione delle attività indicate e descritte nel progetto di collaborazione. Tali attività saranno coordinate dalla struttura del CREA OFA sede di Roma e organizzate presso tutte le sedi periferiche indicate nel Progetto.

Il Ministero si riserva la facoltà di concordare con il CREA gli adattamenti e le modifiche necessari in relazione a eventuali criticità o necessità sopraggiunte, sempre nel rispetto e nei limiti dell'importo della dotazione finanziaria di cui all'art. 7.

Il CREA si impegna al rispetto delle modalità e della tempistica concordate per la realizzazione e gestione del Progetto.

ART. 5 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO

Responsabili dell'Accordo sono, ciascuno per i propri ambiti di competenza:

- per il Ministero: dott. Pietro Gasparri;
- per il CREA: dott.ssa Katya Carbone

ART. 6 – DURATA, MODIFICHE E PROCEDURE DI RINNOVO

Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo dovrà rispettare quanto stabilito dal Progetto di cui all'Allegato "3".

Le attività progettuali dovranno essere integralmente ultimate entro e non oltre il 30 settembre 2020. La rendicontazione amministrativa del progetto deve essere conclusa entro il 31 ottobre 2020.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'accordo potrà essere rinnovato, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

ART. 7 – MODALITA' DI RIMBORSO DELLE SPESE

Per la realizzazione delle attività previste nel Progetto, è riconosciuta al CREA, a titolo di rimborso delle spese sostenute e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari a Euro 110.000,00 (centodiecimila/00), ripartita tra le voci indicate nel prospetto finanziario contenuto nell'All. 3 che sarà erogata secondo le seguenti modalità:

- il 40% alla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione;
- il saldo a conclusione delle attività previste, previa presentazione di una formale richiesta di liquidazione corredata da una relazione tecnico-finanziaria sulle attività svolte e dalla rendicontazione contabile analitica dei costi nonché dalla documentazione attestante i pagamenti effettuati direttamente connessi al progetto, che sarà sottoposta all'esame di una Commissione *ad hoc* istituita che potrà espletare anche verifiche *in loco*.

Potranno essere riconosciute le spese per il personale soltanto se esterno e previa giustificazione del criterio di scelta dello stesso.

ART. 8 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI

DATI PERSONALI

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

L'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio.

Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e nel Reg. (UE) n. 679/2016.

ART. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Tutti i risultati parziali e finali direttamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.

ART. 10 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Il CREA utilizzerà la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, alle cose, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.

Il CREA, pertanto, assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Ministero ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo allo stesso imputabili.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI

RAPPORTI DI LAVORO

Il CREA si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,

previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il CREA si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Ministero, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Il CREA dichiara, altresì, di essere in regola con gli obblighi previsti dall'art. 17 della legge 68/99, in materia di diritto al lavoro dei disabili.

ART. 12 - DIRITTO DI RECESSO

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il Ministero si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

ART. 13 - VALIDITA' ED EFFICACIA

Il presente atto è valido ed operante a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del presente accordo da parte degli organi competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 14 - CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) E

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DEI FLUSSI FINANZIARI

In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", al progetto sopracitato è assegnato il seguente CUP **J71F20000080001**.

In analogia a quanto stabilito in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è inoltre previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma e ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto.

Le operazioni effettuate ai sensi del presente accordo non sono soggette a I.V.A. come previsto ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 633/72.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, esecuzione e conclusione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Per il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell'ippica

Dirigente Dott. Pietro Gasparri

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
(CREA)

Cons. Gian Luca Calvi

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990, in difetto di contestualità spazio/temporale e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Elenco allegati:

Allegato 1 – Direttiva Direttoriale PQAI n. 19899 del 19 marzo 2019,

Allegato 2 - D.P.C.M. 24 dicembre 2019

Allegato 3 - Progetto di ricerca scientifica sulla luppolicoltura italiana che permetta di consolidare e implementare le conoscenze acquisite con il progetto

LUPPOLO.IT, denominato: "INNOVAzioni sostenibili per la

LUPPOLicOltura – INNOVA.LUPPOLO", - prot. CREA n. 55960 del 20

dicembre 2019